

di interessi, appare assolutamente credibile anche la ricostruzione di Staderini secondo cui fu sempre Macrì a suggerirgli di farsi aiutare da Olivetti Rason anche con riguardo ad altre vicende attinenti Coingas (*"te lo metti dentro, tantò ne hai bisogno di un consulente"*).

Non sono invece emersi, nel corso del dibattimento, ulteriori elementi a carico di Francesco Macrì in ordine alle condotte di peculato contestate al capo 2) dell'imputazione.

Quel che, infatti, si può senz'altro affermare sulla base degli elementi di prova portati all'attenzione del collegio è che Macrì presentò l'avv. Olivetti Rason a Staderini e che, con ogni probabilità, fu lui a suggerire di inserirlo tra i consulenti di Coingas.

Tuttavia, quand'anche si dovesse giungere ad affermare che il rapporto tra Coingas e l'avv. Olivetti Rason si debba interamente ed esclusivamente all'intervento di Francesco Macrì, ritiene il collegio che anche simile prospettazione non consenta comunque di affermare con la dovuta tranquillizzante certezza che l'imputato Macrì possa aver concorso nelle condotte contestate nel capo di imputazione.

È appena il caso di precisare, infatti, che presentare un professionista fidato ad altri non solo non costituisce ovviamente una condotta illecita – ed anzi pare piuttosto corrispondere ad una modalità comune nelle logiche che ordinariamente governano i rapporti con i nuovi clienti di uno studio legale –, ma neppure implica, da parte di chi faccia da tramite, la consapevolezza dei termini puntuali degli accordi che il professionista ed il cliente prenderanno in seguito. Se anche dunque il reclutamento di Olivetti Rason avvenne grazie a Macrì, niente consente di affermare per ciò solo che eventuali condotte illecite in ipotesi realizzate dall'avvocato in concorso con Staderini, e peraltro dopo la genesi del rapporto di fiducia tra i due, possano essere imputate anche a Macrì. Come quindi Olivetti Rason e Staderini si accordarono per gestire i loro rapporti professionali – o, in ipotesi, criminali – non riguarda chi, come Francesco Macrì, li abbia soltanto messi in contatto, ragionevolmente anche suggerendo a Staderini di pensare all'avvocato come proprio consulente.

Anche rispetto a Macrì, dunque, l'eventuale concorso che gli può essere addebitato è quello nel fatto storico del peculato – peraltro solo nei ristretti limiti derivanti dalla circostanza per cui, senza Macrì, verosimilmente Staderini ed Olivetti Rason non si sarebbero conosciuti – ma di certo non anche nel fatto tipico; se, dopo che Macrì presentò l'avvocato all'amministratore di Coingas, i due ebbero ad accordarsi per commettere in concorso dei delitti, di questi non potrà certo essere chiamato a rispondere Francesco Macrì; simile esito applicativo risulterebbe infatti del tutto incompatibile con il principio di personalità della responsabilità penale, il cui necessario rispetto impone invece l'assoluzione dell'imputato Macrì con la formula indicata in dispositivo.

3.3.2 Analisi degli elementi emersi nel corso dell'istruttoria in ordine alla posizione dell'avv. Olivetti Rason

Chiarite le ragioni che giustificano la decisione assunta dal collegio in ordine alla posizione dell'imputato Macrì, va analizzata quella dell'avv. Olivetti Rason, la cui responsabilità penale

deve ad avviso del tribunale essere invece affermata, sia pure soltanto con riferimento ai reati a lui ascritti al n. 2 del capo di imputazione, lettere A), secondo alinea, ed E).

Complessivamente all'imputato Olivetti Rason, come già osservato, sono contestati i compensi ricevuti in ordine a 6 contratti:

i. quello datato 9.11.2017 (doc. n. 31 prod. p.m. ud. 22.2.2022), avente ad oggetto *lo svolgimento di attività professionale continuativa in materia stragiudiziale da parte del Consulente nei confronti della Società* (art. 1), ed in specie *Attività di assistenza e consulenza legale generale della Società e attività professionale di assistenza e consulenza con riferimento al processo di riorganizzazione e di rilancio della Società* (art. 1.1), con un compenso pattuito di 39.000 €;

ii. quello, pure datato 9.11.2017 (doc. n. 33 prod. p.m. ud. 22.2.2022), avente ad oggetto *lo svolgimento di attività professionale continuativa in materia stragiudiziale da parte del Consulente nei confronti della Società* (art. 1), ed in specie *attività di assistenza e consulenza legale in supporto alle funzioni dell'Amministratore Unico della Società ed attività professionale di assistenza e consulenza con riferimento al processo di riorganizzazione e di rilancio della Società* (art. 1.1.), con un compenso pattuito di 39.000 €;

iii. quello datato 24.5.2018 (doc. n. 35 prod. p.m. ud. 22.2.2022), avente ad oggetto *attività di studio e ricerca nelle materie di competenza degli Enti Locali disciplinate dalle politiche pubbliche regionali, nazionali e comunitarie, in particolare per quanto concerne l'accesso a programmi e finanziamenti regionali, nazionali e comunitari, fondi strutturati, bandi, progetti di sviluppo e di cooperazione territoriale, accordi di programma, ed altre attività a queste connesse* (art. 1), con un compenso pattuito di 39.000 €;

iv. quello datato 25.5.2018 (doc. n. 37 prod. p.m. ud. 22.2.2022), avente ad oggetto *trattative e successiva redazione di una convenzione, non in esclusiva, tra la Società e Pronto Strade s.r.l. avente ad oggetto il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità post-incidente* (art. 1), con un compenso pattuito di 39.000 €;

v. quello datato 19.6.2018 (doc. n. 39 prod. p.m. ud. 22.2.2022), avente ad oggetto *una due diligence legale avente ad oggetto l'esame e la ricognizione dei contratti sottoscritti dalla Società con soggetti terzi e l'individuazione dei costi che la Società ha sostenuto per l'esecuzione di tali contratti*, con un compenso pattuito di 39.000 €;

vi. quello datato 16.4.2018, formalmente stipulato con l'avv. Jacopo Bigiarini del foro di Prato, avente ad oggetto *attività di consulenza e successiva redazione di un parere pro veritate avente ad oggetto le previsioni di cui alla Legge 24/2015 recante "deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", meglio conosciuta con Legge Madia di Riforma della Pubblica Amministrazione, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2015, con analisi delle successive modifiche intervenute e dei decreti attuativi della stessa e con particolare riferimento alle potenziali conseguenze dell'eventuale applicazione della stessa legge rispetto alla Società*, con un compenso pattuito di 14.000 €.

Rispetto ai sopra richiamati contratti ed alle prestazioni negli stessi dedotte, bisogna anzitutto verificare quale sia stato il ruolo dell'avv. Olivetti Rason, e cioè se egli abbia fornito un contributo causale apprezzabile all'ideazione che fu alla base delle pattuizioni.

È pacifico, infatti, che per le prestazioni dedotte nei contratti l'avv. Olivetti Rason sia stato pagato, sicché certamente egli ne è stato – come indicato nel capo di imputazione – il *beneficiario*. Già però si è avuto occasione di osservare trattando la posizione di Marco Cocci che il ruolo di semplice beneficiario di eventuali peculati non importa, di per sé, responsabilità penale a titolo di concorso nella condotta appropriativa dell'agente, per le ragioni già indicate e che non occorre dunque adesso ripetere.

Naturalmente però – ed anche questo lo si è già osservato con riguardo alla posizione di Cocci – il fatto che uno stesso professionista abbia beneficiato di dazioni continue, provenienti dallo stesso pubblico agente e per attività tra loro non dissimili, essendo peraltro fattivamente coinvolto nelle vicende societarie, è quantomeno un indizio della configurabilità di un suo contributo causale nell'ideazione complessiva delle condotte.

A sostegno della ricostruzione secondo cui Olivetti Rason ha avuto un ruolo invero centrale nella ideazione dei negozi contrattuali sopra richiamati non depone però soltanto l'elemento appena richiamato, ma anche altri.

Anzitutto, certamente l'avv. Olivetti Rason conobbe Staderini, e quindi Coingas, ben dopo di quando Staderini conobbe Cocci, giacché le vicende relative al conflitto di interesse lamentato dalla banca risalgono, come già evidenziato, all'autunno del 2016: quando dunque Staderini concluse con il commercialista i contratti indicati nei capi di imputazione, già sapeva che – per evitare complesse procedure evidenziali – conveniva mantenere i compensi dei consulenti al di sotto dei 40.000 €. Ebbene l'idea, ad avviso del collegio, non può essere venuta a Staderini in prima persona: come più volte emerso durante l'istruttoria, egli, era infatti privo di conoscenze giuridiche specifiche, e con ogni probabilità non era neppure particolarmente adatto all'incarico che ricopriva; lui stesso, infatti, dirà all'avv. Olivetti Rason di non essere capace neppure di aprire una email (cfr. registrazione di Staderini datata 8.1.2019, denominata *Rason*) e la sua inidoneità risultava pacificamente anche a coloro che, prima di lui, avevano ricoperto l'incarico di amministratore (cfr. dep. testi Gigli e Fucini). Fu, invece, senz'altro l'avv. Olivetti Rason a suggerire la soluzione poi attuata: non si può infatti sottovalutare che, come ampiamente emerso nel corso del dibattimento, Olivetti Rason è tutt'altro che uno sprovveduto legale di provincia, ma piuttosto un accorto professionista fiorentino che, lavorando nel proprio ben avviato studio di famiglia, annovera tra propri clienti un discreto numero di società (cfr. depliant informativo dello studio legale Olivetti Rason prodotto dalla difesa dello stesso imputato all'udienza del 31.5.2022) e dunque certamente conosceva molto bene la normativa di settore, né dubitava della natura di *società pubblica* di Coingas, giacché fu proprio lui a definirla tale (cfr. registrazione effettuata da Staderini e datata 8.1.2019, denominata *Rason*). Un ulteriore elemento, dunque, di riscontro alle dichiarazioni eteroaccusatorie rese da Staderini nell'incidente probatorio deriva proprio dalla convinzione che possa essere stato solo l'avv. Olivetti Rason a suggerire il contenimento dei compensi entro i 39.000 €.

Ancora, a differenza di quanto emerso in riferimento alla posizione di Cocci, la conoscenza di Olivetti Rason con Staderini è tutt'altro che risalente rispetto ai fatti contestati e riguarda una vicenda in cui l'avvocato rese le proprie prestazioni professionali a

favore di Staderini, aiutandolo a risolvere le eccezioni che il suo datore di lavoro sollevava proprio con riferimento all'incarico che l'originario coimputato aveva appena assunto in Coingas. Per questa prestazione, che certamente non era inutile dal punto di vista di Staderini, peraltro non risulta che l'avv. Olivetti Rason sia mai stato pagato. Nei confronti di Olivetti Rason, dunque, Staderini aveva un debito, e non certo un debito *di onore*, ma uno vero e proprio di carattere professionale e mai esatto.

Si delinea allora perfettamente un contesto in cui – come affermato del resto da Staderini – si trattava di *ripagare* l'avvocato, e- si badi bene – in riferimento ad una prestazione che consentì a Staderini di ricoprire proprio quelle funzioni di pubblico agente nell'esercizio delle quali egli concluse i contratti con Olivetti Rason.

Infine, come si vedrà meglio in seguito, Olivetti Rason stesso ebbe senz'altro a suggerire a Staderini, in almeno un'occasione, un modo per spendere i denari di Coingas assolutamente esuberante rispetto all'interesse pubblico che pure la società doveva perseguire, e ciò in occasione dell'accordo raggiunto per il parere (solo) formalmente redatto dall'avv. Bigiarini, ad ulteriore testimonianza della forte influenza, che a tratti divenne vera e propria ingerenza, esercitata dall'avvocato sull'amministratore unico della società.

Più elementi sono dunque emersi, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, per affermare che Olivetti Rason sia stato non solo il beneficiario dei pagamenti che ebbe a ricevere, ma che anche abbia fattivamente e considerevolmente contribuito alla predisposizione degli accordi in esecuzione dei quali i pagamenti furono effettuati.

3.3.3 Segue. le prestazioni dedotte nei contratti datati 9.11.2017

Le premesse sopra svolte impongono quindi di verificare, rispetto alle singole vicende indicate nei capi di imputazione, se i fatti contestati debbano ritenersi effettivamente integranti la fattispecie delineata dall'art. 314 c.p. e se, dunque, debba rispetto ad essi essere affermata la responsabilità penale dell'imputato Olivetti Rason.

Ragioni di comodità espositiva suggeriscono di analizzare anzitutto i due contratti datati 9.11.2017, relativi all'attività di assistenza e consulenza rispettivamente alla società ed all'amministratore unico.

In proposito va subito evidenziato che si tratta di documenti evidentemente *gemelli*, che senz'altro hanno avuto, nella intenzione delle parti, una genesi certamente unitaria.

Essi infatti recano la stessa data, ciò che evidentemente costituisce un significativo indizio della contestuale redazione dei due documenti.

Inoltre, i contratti sono conclusi tra le medesime parti, ed in particolare, per conto di Coingas, da Sergio Staderini *nella sua qualità di Amministratore Unico della società COINGAS S.p.A.*;

I contratti hanno, poi, un formato grafico sostanzialmente sovrapponibile ed un tenore testuale essenzialmente identico.

Le uniche differenze apprezzabili riguardano infatti l'oggetto dell'attività.